

# COMUNE DI ELICE

## PROVINCIA DI PESCARA

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale 01/2025</b> <b>Data 25/02/2025</b>	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n 6 ad oggetto: “ Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2025 Costituzione per l'importo di € 27.493,27 e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 anno 2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42, c. 4 e dell'art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.”</b>
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di Febbraio , il sottoscritto Dott. Giovanni Ciafrè, in qualità di Revisore unico del Comune di Elice è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “ Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2025 Costituzione per l'importo di € 27.493,27 e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 anno 2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42, c. 4 e dell'art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.”

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 59 del 11.12.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con deliberazione di C.C. n. 60 del 11.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1 della Legge n. 145/2018, così come modificato dall'art. 9 c.2 D.L. n. 152/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, il quale:

- ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:
    - a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purchè il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
    - b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali” sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:
  - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al comma 861 dispone che:
  - i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
  - i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
  - limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- al comma 863 dispone che:
  - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
  - il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;
- al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:
  - non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
  - non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Preso atto che

- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
  - l'ente presenti nell'anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.
  - l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-1, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;

- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, che :

- l'Ente al 31/12/2024 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 341.765,40 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2023 pari ad € 431.245,12 e pertanto **rispetta** la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2024 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2024 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 42 **quindi non rispettoso** dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n 231/2022 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- l'ente **ha** assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, **pertanto non avendo rispettato** quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 **è soggetto** all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del **3%**;

Rilevato:

- che l'imponibile degli stanziamenti anno 2025 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 916.442,38;
- che si rende necessario provvedere a costituire uno stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 27.493,27 determinato applicando la percentuale del **3%, prevista dalla lettera b) del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 916.442,38**;

Considerato l'approssimarsi della scadenza del 28 febbraio 2025, termine ultimo previsto dal comma 862 art. 1 della L. n. 145/2018, per la costituzione dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali e l'impossibilità di rispettare i termini, previsti dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale per la convocazione dell'Organo Consiliare;

Considerato che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio, consentendo tuttavia alla Giunta comunale, al comma 4, l'adozione delle stesse con deliberazione in via d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”* (comma 4);
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”* (comma 5);

Vista la necessità di adottare in via d'urgenza le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di rispettare il termine del 28 febbraio 2025 di costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali;

Visto che le variazioni incidono sul bilancio di previsione 2025/2027 Anno 2027 secondo le risultanze riportate nell'allegato A) della delibera di Giunta Comunale e di seguito riportate:

COMUNE DI ELICE

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 20-02-2025  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	1.303.376,08	27.493,27	27.493,27	1.303.376,08
	2026	1.311.490,64	0,00	0,00	1.311.490,64
	2027	1.268.662,87	0,00	0,00	1.268.662,87
	Cassa	1.543.751,86	0,00	27.493,27	1.516.258,59
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	14.483.811,80	0,00	0,00	14.483.811,80
	2026	2.766.574,20	0,00	0,00	2.766.574,20
	2027	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	Cassa	17.907.645,73	0,00	0,00	17.907.645,73
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	37.878,57	0,00	0,00	37.878,57
	2026	29.764,01	0,00	0,00	29.764,01
	2027	30.891,47	0,00	0,00	30.891,47
	Cassa	37.878,57	0,00	0,00	37.878,57
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	2026	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	2027	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Cassa	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	2.394.400,00	0,00	0,00	2.394.400,00
	2026	2.394.400,00	0,00	0,00	2.394.400,00
	2027	2.394.400,00	0,00	0,00	2.394.400,00
	Cassa	2.439.155,36	0,00	0,00	2.439.155,36
<b>TOTALE USCITE</b>	2025	<b>18.729.466,25</b>	<b>27.493,27</b>	<b>27.493,27</b>	<b>18.729.466,25</b>
	2026	7.012.228,85	0,00	0,00	7.012.228,85
	2027	5.235.954,34	0,00	0,00	5.235.954,34
	Cassa	22.438.431,52	0,00	27.493,27	22.410.938,25

<b>DIFFERENZE</b> <b>(ENTRATE - USCITE)</b>	2025	0,00	-27.493,27	27.493,27	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	934.588,72	0,00	27.493,27	962.081,99

## COMUNE DI ELICE

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 20-02-2025  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Costituzione fondo di garanzia debiti commerciali 2025

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Causale		
Tipo Variazione 0		

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	552.313,03	0,00	0,00	552.313,03
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2025	930.350,00	0,00	0,00	930.350,00
	2026	930.350,00	0,00	0,00	930.350,00
	2027	928.920,70	0,00	0,00	928.920,70
	Cassa	985.287,24	0,00	0,00	985.287,24
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2025	71.802,65	0,00	0,00	71.802,65
	2026	71.802,65	0,00	0,00	71.802,65
	2027	68.531,64	0,00	0,00	68.531,64
	Cassa	72.629,04	0,00	0,00	72.629,04
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2025	339.102,00	0,00	0,00	339.102,00
	2026	339.102,00	0,00	0,00	339.102,00
	2027	302.102,00	0,00	0,00	302.102,00
	Cassa	416.202,12	0,00	0,00	416.202,12
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2025	14.483.811,80	0,00	0,00	14.483.811,80
	2026	2.786.574,20	0,00	0,00	2.786.574,20
	2027	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
	Cassa	18.417.960,07	0,00	0,00	18.417.960,07
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2025	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	2026	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	2027	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	Cassa	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2025	2.394.400,00	0,00	0,00	2.394.400,00
	2026	2.394.400,00	0,00	0,00	2.394.400,00
	2027	2.394.400,00	0,00	0,00	2.394.400,00
	Cassa	2.418.628,74	0,00	0,00	2.418.628,74
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2025	18.729.466,25	0,00	0,00	18.729.466,25
	2026	7.012.228,85	0,00	0,00	7.012.228,85
	2027	5.235.954,34	0,00	0,00	5.235.954,34
	Cassa	23.373.020,24	0,00	0,00	23.373.020,24

## Dato atto

che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato A) delle delibera di Giunta Comunale, risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione vigente;

del mancato rispetto della condizione di cui: alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2024, pari a giorni 42, quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

della volontà di provvedere, ai sensi del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, alla costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali con l'accantonamento dell'importo di **€ 27.493,27**;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Graziano Di Bernardo;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato quanto sopra riportato.

E s p r i m e

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: " Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Anno 2025 Costituzione per l'importo di € 27.493,27 e conseguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 anno 2025 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art 42, c. 4 e dell'art. 175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 "

Il Revisore Unico

Dott Giovanni Ciafrè

(Doc.to sottoscritto digitalmente)